

# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Prot.n. 3596

Ordinanza n. 27

**OGGETTO: Divieto di accensione di petardi, razzi, fuochi artificiali, falò e simili.**

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la nota della Prefettura di Belluno - Ufficio territoriale del Governo, protocollo n. 37685/20-2/P.C. del 18/12/2015 con la quale si comunica che la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 Legge 21/11/2000, n. 353 ed art. 9 L.R. 24/01/1992, n. 6, viste le contingenti condizioni meteorologiche e vegetazionali, ha dichiarato stato di massima pericolosità per sviluppo di incendi boschivi;

**RITENUTO** doveroso provvedere in merito, adottando tutte le misure cautelative atte a garantire l'incolumità e la tranquillità dei cittadini nonché la salvaguardia del patrimonio boschivo;

**VISTI** gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;

**VISTO** l'art. 2 del D.Lgs 13/07/1994 n.480;

**VISTO** l'art.703 del Codice Penale;

**VISTO** l'art.81 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTA** la L.n.353 del 21/11/2000;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000

## ORDINA

- 1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi per bruciare prati, ristoppe e residui vegetali, o comunque qualsiasi fuoco che possa causare l'insorgere di incendi boschivi.**
- 2. Considerata la diffusione dell'usanza di accendere e lanciare petardi, razzi e simili, in particolare durante l'attuale periodo delle Festività Natalizie e di Capodanno, in tutto il territorio comunale la pratica di questa usanza deve essere preventivamente comunicata a questo comune. E' comunque vietato accendere fuochi, lanciare petardi, razzi e simili a distanza inferiore di metri 100 dai fabbricati rurali o in legno.**


I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €.300,00.

La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Danta di Cadore.

I Funzionari ed agenti di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, oppure può essere proposto ricorso ai Presidente della Repubblica entro termine di centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 29 dicembre 2015.



IL SINDACO  
MATTEA Ivano